Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 109° — Numero 253**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 4 ottobre 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1968.

Variazioni nella composizione della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 129 e 239 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la Costituzione della Repubblica;

Visto il proprio decreto in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1967, registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 1, con il quale è stata determinata, per il triennio 1° giugno 1967-31 maggio 1970 la composizione della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1967, registro n. 25 Lavori pubblici, foglio n. 338 con il quale fu disposta, fra l'altro, la sostituzione del membro esperto avv. Antonio Landolfi — dimissionario — con il consigliere della Corte dei conti dott. Umberto De Leoni;

Ritenuto che il 3 giugno u. s. è deceduto il membro esperto della commissione centrale dott. Salvatore Giallombardo, per cui occorre procedere alla sua sostituzione;

Ritenuto che parimenti occorre sostituire il membro esperto dott. Umberto De Leoni a seguito della sua nomina a senatore della Repubblica;

Ritenuta l'opportunità di chiamare a far parte della commissione, in qualità di esperti, il consigliere di Corte d'appello dott. Luigi Corbelli ed il consigliere di Corte d'appello dott. Francesco Salerni;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del dott. Salvatore Giallombardo deceduto, è chiamato a far parte della predetta commissione, con decorrenza dalla data del presente decreto, il consigliere di Corte d'appello dott. Luigi Corbelli, in qualità di esperto.

Art. 2.

In sostituzione del dott. Umberto De Leoni, nominato senatore della Repubblica, è chiamato a far parte della stessa commissione, con decorrenza dalla data del presente decreto, il consigliere di Corte d'appello dottor Francesco Salerni, in qualità di esperto.

Art. 3.

Fermo restando quanto disposto con il citato decreto 14 agosto 1967, il dott. Luigi Corbelli è assegnato alla 1ª sezione della commissione predetta ed il dott. Francesco Salerni è assegnato sia alla 1ª che alla 2ª sezione della commissione stessa.

Art. 4.

Il dott. Luigi Corbelli è altresì componente, quale membro effettivo, della commissione nell'esercizio, in sede plenaria, delle attribuzioni di cui all'art. 239, terzo comma del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1968

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1968
Registro n. 14, *foglio n.* 253

(9326)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1968.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del sommergibile « Attilio Bagnolini ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il sommergibile « Attilio Bagnolini » viene iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 16 giugno 1968.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1968

SARAGAT

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1968
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 189

(9205)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1968.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo del porto di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 novembre 1961, n. 1268, concernente la costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo e provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1963, con cui il comm. Guido Calefati è stato nominato, per il quadriennio 1963-1967, presidente dell'Ente autonomo del porto di Palermo;
Considerato che è scaduto il termine della durata in carica del presidente predetto e che occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo presidente;
Sentita la giunta della Regione siciliana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

L'avv. Santi Cacopardo è nominato, per un quadriennio, a decorrere dalla data del presente decreto, presidente dell'Ente autonomo del porto di Palermo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1968

SARAGAT

LEONE — SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1968
Registro n. 5 *Marina mercantile, foglio n.* 44

(9223)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1968.

Autorizzazione al comune di Montesarchio a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 29 agosto 1964, del comune di Montesarchio;
Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Benevento approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 69.175.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;
Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;
Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26 e 18 febbraio 1963, n. 208;
Ritenuta la necessità di costruire in Montesarchio un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Raffaele Cerracchio, il comune di Montesarchio è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 69.175.000 (sessantanovemilionicentosettantacinquemila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Montesarchio un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 6.699.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 69.175.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente e irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Montesarchio il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mu-

tuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 15 maggio 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1968
Registro n. 26 *Grazia e giustizia, foglio n.* 364

(9189)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1968.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per un importo, in valore nominale, di lire 50 miliardi, in applicazione del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, recante misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 12 del suddetto decreto-legge n. 867, con il quale, al fine di provvedere alla copertura della spesa occorrente per il pagamento del contributo di cui all'art. 1 del decreto medesimo, il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad emettere in una o più quote, negli anni finanziari 1967 e 1968, speciali certificati di credito fino ad un ricavo netto di lire 90 miliardi, da rimborsare in due rate uguali con decorrenza 30 giugno 1969 e 31 dicembre 1969 e fruttanti interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno;

Visto il medesimo art. 12 del ripetuto decreto-legge n. 867, con il quale è stato stabilito che con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, saranno determinati i capitali nominali da emettere e i relativi prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, nonchè ogni altra condizione e modalità riguardanti il collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — e l'emissione dei titoli stessi;

Visto il proprio decreto n. 251350/66-E in data 23 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1968, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 368, con cui, in esecuzione dell'art. 12 del predetto decreto-legge n. 867, è stata disposta l'emissione di speciali certificati di credito per un importo, in valore nominale di lire 50 miliardi, all'interesse annuo del 5 % pagabile a semestralità posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, rimborsabili in due rate semestrali uguali di cui la prima da pagarsi il 30 giugno 1969 e la seconda il 31 dicembre 1969, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto, in particolare, l'art. 7 del suindicato decreto ministeriale con cui è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, ed è stato stabilito, inoltre, che i rapporti conseguenti alle operazioni predette saranno regolati con separato decreto ministeriale;

Considerato che la Banca d'Italia ha provveduto a versare al capo X, capitolo 5030 dell'entrata del bilancio statale per l'anno finanziario 1968 l'importo derivante dal collocamento dei certificati di credito sopracitati, ammontante a L. 49.666.667.000;

Ritenuta l'urgenza a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di far luogo alla regolazione dei rapporti con la Banca d'Italia conseguenti all'emissione dei certificati di credito in questione e con riserva di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto n. 251350/66-E del 23 gennaio 1968, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca di Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1968, mediante mandato pagabile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma con quietanza del cassiere centrale e del controllore capo della cassa della banca stessa. Per le semestralità anteriori al 27 dicembre 1968, tali somme saranno pagate alle scadenze di cui al detto piano di ammortamento.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole di interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del tesoro - certificati di credito 5 % rimborsabili entro il 31 dicembre 1969 - Decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867 - prima emissione », sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi 5 anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di L. 10 miliardi — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande presentati per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno trasmessi dalle filiali della Banca d'Italia direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, n. 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima banca e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative, giusta l'art. 13 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti, o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati di credito dovrà essere corrisposto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 100.000.000 pari allo 0,20 % sul valore nominale di L. 50.000.000.000 dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 50.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 30 giugno 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1968
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 84

(9232)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1968.

Approvazione dei piani tecnici preliminari dei distretti telefonici di Ascoli Piceno, Matera, Locri e Patti.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961, concernente la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici;

Visti i piani tecnici preliminari dei distretti di Ascoli Piceno, Locri, Matera, Patti, presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 328ª adunanza tenuta il 28 marzo 1968;

Visto il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1120ª adunanza del 17 luglio 1968;

Decreta:

Sono approvati i piani tecnici preliminari dei distretti di Ascoli Piceno, Matera, Locri, Patti, ed in dettaglio è approvata:

nel distretto di Locri il centro del settore di Caulonia viene spostato nel comune di Roccella Jonica, del quale prende la denominazione;

la seguente ripartizione in reti urbane dei settori dei distretti suddetti:

DISTRETTO DI ASCOLI PICENO

rete urbana di Ascoli Piceno, comprendente i comuni di Ascoli Piceno, Folignano e Maltignano;

rete urbana di Venarotta, comprendente i comuni di Venarotta, Palmiano e Roccafluvione;

rete urbana di Force, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Rotella, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI CASTIGNANO:

rete urbana di Castignano, comprendente il comune omonimo e quelli di Montedinove e Montalto delle Marche.

SETTORE DI ACQUASANTA TERME:

rete urbana di Acquasanta Terme, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Balzo, comprendente il comune di Montegallo;

rete urbana di Arquata del Tronto, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI COMUNANZA:

rete urbana di Comunanza, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Amandola, comprendente i comuni di Amandola, Montefortino e Montemonaco.

SETTORE DI CASTEL DI LAMA:

rete urbana di Castel di Lama, comprendente i comuni di Castel di Lama, Appignano, Offida, Spinetoli, Castorano e Colli del Tronto.

DISTRETTO DI LOCRI

SETTORE DI LOCRI:

rete urbana di Locri, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Agnana Calabra, comprendente il comune omonimo e quello di Canolo;

rete urbana di Antonimina, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Ciminà, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Gerace, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Portigliola, comprendente il comune omonimo e quello di S. Ilario Ionio;

rete urbana di Siderno, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI BIANCO:

rete urbana di Bianco, comprendente il comune omonimo e la frazione di Africo Nuovo;

rete urbana di Brancaleone, comprendente il comune di Brancaleone Marina e quelli di Bruzzano Zeffirio e Staiti;

rete urbana di Caraffa del Bianco, comprendente il comune omonimo e quello di Casignana e di S. Agata del Bianco;

rete urbana di Ferruzzano, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Samo, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di S. Luca, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI BOVALINO MARINA:

rete urbana di Bovalino Marina, comprendente il comune di Bovalino e quello di Benestare;

rete urbana di Ardore Marina, comprendente il comune di Ardore;

rete urbana di Careri, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI ROCCELLA IONICA:

rete urbana di Roccella Ionica, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Caulonia, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Riace, comprendente il comune di Riace e quelli di Camini, Placanica e Stignano.

SETTORE DI GIOIOSA IONICA:

rete urbana di Gioiosa Ionica, comprendente il comune di Gioiosa Ionica e quelli di Marina di G. I., Martone e S. Giovanni di G.;

rete urbana di Grotteria, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Mammola, comprendente il comune omonimo;

SETTORE DI PLATÌ:

rete urbana di Platì, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI STILO:

rete urbana di Stilo, comprendente il comune di Stilo e quelli di Bivongi e Pazzano;

rete urbana di Monasterace. comprendente il comune omonimo.

DISTRETTO DI MATERA

SETTORE DI MATERA:

rete urbana di Matera, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Montescaglioso, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI BERNALDA:

rete urbana di Bernalda, comprendente il comune omonimo ad eccezione della frazione di Metaponto;

rete urbana di Metaponto, comprendente il territorio della frazione di Metaponto del comune di Bernalda.

SETTORE DI COLOBRARO:

rete urbana di Colobraro, comprendente il comune omonimo e quello di Valsinni;

rete urbana di Nova Siri, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Rotondella, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di S. Giorgio Lucano, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Tursi comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI FERRANDINA:

rete urbana di Ferrandina, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Grottole, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Miglionico, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Pomarico, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI GARAGUSO:

rete urbana di Garaguso: comprendente i comuni di Garaguso, Calciano e Oliveto Lucano;

rete urbana di Accettura, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Salandra: comprendente il comune omonimo;

rete urbana di S. Mauro Forte: comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI GRASSANO:

rete urbana di Grassano, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Tricarico, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI IRSINA:

rete urbana di Irsina, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI MONTALBANO IONICO:

rete urbana di Montalbano Ionico, comprendente il comune omonimo, eccettuata la frazione di Scanzano;

rete urbana di Scanzano, comprendente la frazione di Scanzano, del comune di Montalbano Ionico;

rete urbana di Policoro, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI PISTICCI:

rete urbana di Pisticci, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Craco, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI STIGLIANO:

rete urbana di Stigliano, comprendente i comuni di Stigliano, Aliano, Cirigliano e Gorgoglione.

DISTRETTO DI PATTI

SETTORE DI PATTI:

rete urbana di Patti, comprendente il comune omonimo e quello di Montagnareale;

rete urbana di Gioiosa Marea, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Librizzi, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Oliveri, comprendente il comune omonimo e quello di Falcone.

SETTORE DI CAPO D'ORLANDO:

rete urbana di Capo d'Orlando, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Mirto, comprendente il comune omonimo e quelli di Capri Leone e Frazzanò;

rete urbana di Naso, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI FURNARI:

rete urbana di Furnari, comprendente il comune omonimo e quello di Mazzarrà S. Andrea;

rete urbana di Tripi, comprendente il comune omonimo e quello di Basicò.

SETTORE DI MONTALBANO ELICONA:

rete urbana di Montalbano Elicona, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI NOVARA DI SICILIA:

rete urbana di Novara di Sicilia, comprendente il comune omonimo e quello di Fondachelli Fantina.

SETTORE DI PIRAINO:

rete urbana di Piraino, comprendente il comune omonimo e quello di Brolo;

rete urbana di Ficarra, comprendente il comune omonimo e quello di Sinagra;

rete urbana di S. Angelo di Brolo, comprendente il comune omonimo.

SETTORE DI S. PIERO PATTI:

rete urbana di S. Piero Patti, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Floresta, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Raccuja, comprendente il comune omonimo e quello di Ucria.

SETTORE DI S. AGATA DI MILITELLO:

rete urbana di S. Agata di Militello, comprendente il comune omonimo e quello di Militello Rosmarino;

rete urbana di Alcara li Fusi, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di S. Fratello, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Torrenova, comprendente il comune di S. Marco d'Alunzio;

SETTORE DI TORTORICI:

rete urbana di Tortorici, comprendente il comune omonimo;

rete urbana di Castell'Umberto, comprendente il comune omonimo e quelli di S. Salvatore di Fitalia;

rete urbana di Galati Mamertino, comprendente il comune omonimo e quello di Longi.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa dei distretti, dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1968

Il Ministro: DE LUCA

(9227)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1968.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1968.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1967, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1968;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio medesimo;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale:

In aumento:

Cap. 131 — Spese di funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione — di consigli, comitati e commissioni L. 2.500.000

In diminuzione:

Cap. 541 — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio » 2.500.000

Roma, addì 6 settembre 1968

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9225)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1968.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di capitalizzazione attualmente in vigore, presentati dalla società « Cattolica di assicurazioni », con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Cattolica di assicurazioni », con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi nelle tariffe di capitalizzazione attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nelle seguenti tariffe di capitalizzazione attualmente in vigore, presentati dalla società « Cattolica di assicurazioni », con sede in Verona:

tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti ordinari (decreto ministeraile 11 marzo 1957);

Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio unico, per contratti ordinari (decreto ministeriale 11 marzo 1957).

Roma, addì 18 settembre 1968

(8967) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1968.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1964, con il quale il prof. Roberto Bracco venne nominato presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

Considerato che il prof. Roberto Bracco è deceduto ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giancarlo Cassi è nominato presidente della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, in sostituzione del professore Roberto Bracco, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

(9333)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa U.G.R.A.L. - Unione grossisti alimentari, con sede in Savona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 settembre 1968 il dott. Traversa Francesco è stato nominato liquidatore della società cooperativa U.G.R.A.L. - Unione grossisti alimentari, con sede in Savona, costituita per rogito Pendola in data 22 gennaio 1945, repertorio 8423, in sostituzione del sig. Pulcini Francesco, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(9042)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Consorzio cooperativo tra mollitori merluzzo », con sede in Savona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 settembre 1968 il dott. Traversa Francesco è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Consorzio cooperativo tra mollitori merluzzo », con sede in Savona, costituita per rogito Pendola in data 3 marzo 1947, repertorio 10251, in sostituzione della signora Saettone Natalina, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(9043)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 30 agosto 1968, « Determinazione della misura del contributo dovuto per l'anno 1968 dai coloni e mezzadri e dai rispettivi concedenti per l'assicurazione farmaceutica ai coloni e mezzadri », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 239 del 19 settembre 1968, al secondo comma del dispositivo, in luogo di: « ... a carico del concedente e di lire 2416 a carico del colono e mezzadro. », leggasi: « ... a carico del concedente e di lire *2456* a carico del colono e mezzadro ».

(9292)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sammichele di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Sammichele di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.061.011, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9218)

Autorizzazione al comune di Pomarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Pomarico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.772.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9283)

Autorizzazione al comune di Galatro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Galatro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.834.428, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9284)

Autorizzazione al comune di Giffone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Giffone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.983.569, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9285)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di San Lorenzo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.209.519, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9287)

Autorizzazione al comune di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1968, il comune di Scilla (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 90.026.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9355)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione dell'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria nella zona denominata « Serramazzoni ».

Con decreto ministeriale 13 settembre 1968, è costituita fino al 1° gennaio 1977, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria, nella zona denominata « Serramazzoni » (Modena), della estensione di ha. 1230 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: a nord-ovest: strada statale Modena-Pavullo; a nord-est: strada vicinale che dalla statale Giardini, 500 metri a valle dell'abitato di Motagna, raggiunge il fosso Pra-Galeazzo-Fosso Borre sino alla strada vicinale per Cà Vallefredda e successivamente a quota 520; a est: strada vicinale che dalla località Crocetta percorre il crinale del monte Pizzicano e monte Olmaccio, sino alla strada provinciale Vandelli; a sud-ovest: strada da Crocetta, per Granarolo sino alla vicinale, sita a circa 200 metri a valle di Pazzano di Sopra, che raggiunge Casa Tonini, Cà Feresina, quota 369, Cà Consanella e la strada fondovalle Tiepido (ramo di sinistra, strada di fondo-valle sino al rio di Poggio Valle e strada vicinale per la Selva sulla strada statale Modena-Pavullo.

(8920)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1968, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 92, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 11 giugno 1966 dal sig. Accettura Vito Rocco, ex dipendente dell'ente di colonizzazione « Puglia d'Etiopia », inteso ad ottenere la regolarizzazione della sua posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(9296)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

Corso dei cambi del 3 ottobre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,87	622,06	622 —	621,96	622 —	622,06	622 —	621,96	622,06	622,07
$ Can.	579,65	579,85	580 —	579,70	579,30	579,85	579,80	579,70	579,85	579,85
Fr. Sv.	144,44	144,66	144,6950	144,64	144,68	144,71	144,65	144,64	144,71	144,68
Kr D.	82,91	82,95	82,95	82,94	82,80	82,96	82,96	82,94	82,96	82,96
Kr N.	87,06	87,09	87,14	87,94	87 —	87,10	87,085	87,08	87,10	87,10
Kr Sv.	120,40	120,41	120,45	120,385	120,40	120,44	120,41	120,385	120,44	120,44
Fol.	171,02	171,15	171,10	171,10	170,95	171,15	171,12	171,10	171,15	171,15
Fr. B.	12,35	12,367	12,3675	12,3630	12,35	12,36	12,3680	12,3630	12,36	12,36
Franco francese	125,04	125,07	125,09	125,055	125,10	125,11	125,07	125,055	125,11	125,08
Lst	1485,40	1486,85	1486,70	1485,60	1487 —	1486 —	1486,70	1486,60	1486,80	1486,82
Dm occ.	156,20	156,45	156,53	156,44	156,40	156,20	156,45	156,44	156,20	156,10
Scell. Austr.	24,07	24,08	24,08	24,0775	24 —	24,08	24,085	24,0775	24,08	24,08
Escudo Port.	21,67	21,69	21,70	21,69	21,70	21,07	21,70	21,69	21,67	21,67
Peseta Sp.	8,92	8,93	8,93	8,9250	8,90	8,93	8,929	8,9250	8,93	8,93

Media dei titoli del 3 ottobre 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	111,575
Redimibile 3,50 % 1934	100,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,175
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 ottobre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,98
1 Dollaro canadese	579,75
1 Franco svizzero	144,645
1 Corona danese	82,95
1 Corona norvegese	87,082
1 Corona svedese	120,397
1 Fiorino olandese	171,11
1 Franco belga	12,365
1 Franco francese	125,062
1 Lira sterlina	1486,65
1 Marco germanico	156,45
1 Scellino austriaco	24,081
1 Escudo Port.	21,695
1 Peseta Sp.	8,927

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione sanitaria alla vendita dell'acqua minerale naturale estera « Donat »

Con decreto n. 984 del 20 settembre 1968 l'impresa Zdravilisce Rogaska Slatina, con sede in Rogaska Slatina (Jugoslavia), è autorizzata alla libera vendita, ad uso di bevanda dell'acqua minerale naturale estera denominata Donat che sgorga dalla sorgente omonima in località Rogaska Slatina (Jugoslavia).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, contrassegnati da etichette di forma rettangolare, delle dimensioni di cm. 20 x cm. 9, stampate su carta a fondo bianco operato in verde, delimitate da una cornice di colore verde.

Sul bordo superiore dell'etichetta saranno riportati gli estremi del presente decreto (in caratteri rossi).

In alto, sotto la cornice, si leggerà « Rogaska Slatina », in caratteri rossi su fondo bianco.

Nella parte laterale sinistra dell'etichetta, in un riquadro a fondo bianco racchiuso da una cornice verde, saranno riportate notizie sulle proprietà terapeutiche e sull'uso dell'acqua nonchè il giudizio di purezza batteriologica, formulato nel maggio 1967 dal dott. Franc Fludernik, direttore del laboratorio microbiologico Celje dell'istituto per la protezione sanitaria.

Nella parte centrale dell'etichetta sarà riprodotta, in bianco su fondo nero, una figura mitologica vicino ad una base con zampilli d'acqua, sotto cui si leggerà « Donat » (in caratteri rossi). Seguirà, su una striscia bianca ed in caratteri rossi, la dicitura « Acqua minerale naturale ».

Nella parte laterale destra, in un riquadro a fondo bianco racchiuso da una cornice verde, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimico e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita nell'aprile 1967 dall'ing. Lujo Michieli direttore del laboratorio idrico dell'Istituto per la sanità pubblica di Ljubljana. Lungo il margine inferiore dell'etichetta figureranno, in caratteri verdi, i giorni; lungo i margini laterali i mesi, ed agli angoli, in basso, gli anni del calendario gregoriano.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(9052)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nelle Marche.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile vi sono alla data odierna n. 220 vacanze, di cui la metà, pari a n. 110 può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegneri in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nelle Marche;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nelle Marche.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei LL. PP. - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nelle Marche.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici, ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso, detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Firenze e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno; detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titolo di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi dele disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dell'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio e mutilati e invalidi civili il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente).

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2) 4) 5) 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati a prestare servizio presso uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nelle Marche.

Ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1968
Registro n. 15, *foglio n.* 190

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*

a) Tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) Forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) Opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) Rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) Sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*

a) Idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroeletetrici - condotte forzate;

d) Allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione, fognature;

e) Bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico;

3) *Opere marittime*

a) Disposizione generale dei porti;

b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) Fari;

d) Difesa delle spiaggie.

4) *Elettrotecnica*

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*

a) Edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) Edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) Prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*

a) Scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

7) *Macchine*

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

(7950)

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nella Toscana.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile vi sono alla data odierna n. 220 vacanze, di cui la metà, pari a n. 110 può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nella Toscana;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Toscana.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei LL. PP. - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Toscana.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici, ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso, detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Firenze e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno; detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non puo superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avra ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verra affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta da bollo da L. 400, con

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titolo di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi dele disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dell'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio e mutilati e invalidi civili il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame abiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente).

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2) 4) 5) 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati a prestare servizio presso uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Toscana.

Ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1968
Registro n. 15, foglio n. 191

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*

a) Tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) Forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) Opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) Rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) Sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*

a) Idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroeletetrici - condotte forzate;

d) Allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione, fognature;

e) Bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico;

3) *Opere marittime*

a) Disposizione generale dei porti;

b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) Fari;

d) Difesa delle spiaggie.

4) *Elettrotecnica*

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*

a) Edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) Edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) Prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*

a) Scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

7) *Macchine*

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

(7949)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze

IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e la legge 3 febbraio 1963, n. 49, recante modificazioni all'art 4 della predetta legge n. 515;

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Firenze;

Uditi i pareri della camera di commercio e delle autorità di borsa di Firenze, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso a 9 (nove) posti di agente di cambio nel ruolo della Borsa valori di Firenze.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 400 e firmata di pugno dal candidato, indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) dovrà essere presentata, o dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice — presso l'ufficio dell'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Firenze — entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data e luogo di nascita, ed il proprio domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione, firmati per esteso dal funzionario o pubblico ufficiale che li rilascia, giusta quanto prescritto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale o in copia autentica notarile;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopraspecificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa valori di Firenze nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito. Nei documenti dovrà essere specificata la durata delle attività menzionate;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Firenze della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere c), d), e), f) e g) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera i), dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali. Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art. 2.

Per tali candidati, il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente a mente dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515.

In tale certificato dovranno essere indicate le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività stesse.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice e loro notificati, in tempo utile, ad una prova di idoneità dinanzi alla commissione medesima.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attenenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella prova una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto dal sostenere l'esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme su indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6, gli interessati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5.000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio ciascuno di essi ha la propria residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e i mutilati ed invalidi altoatesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola e di Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio, dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo

politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre analogo documento dovranno presentare i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto dlla provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica,

p) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

Art. 12.

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquisite almeno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma vengano prodotti dai candidati anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che dopo aver riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approverà con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria la commissione invierà tutti i documenti del concorso nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica e la relazione che accompagna la graduatoria stessa.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1968
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 2

(8339)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a cinque posti di ispettore in prova (carriera direttiva) del ruolo tecnico dei servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Accertate le vacanze di posti nell'organico della qualifica di ispettore del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale direttivo dei servizi antincendi di cui alla tabella *A* annessa alla legge 31 ottobre 1961, n. 1169.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1) la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altri titoli di studio;

2) l'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili di ruolo delle amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, nonchè per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengono ad altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1288; nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448 Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i capi di famiglie numerose;

II) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari; il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

III) il limite massimo di 30 anni è, altresì elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto II), purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

IV) ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei VV. F. in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età;

3) avere assolto gli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore ai metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.«

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi -, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonchè, gli ufficiali volontari di cui al punto IV) del precedente art. 2, faranno pervenire alla direzione generale anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda.

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendi, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine i candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno, il documento militare di cui al successivo art. 5, n. 5, annotato delle benemerenze.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nel ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, in carta da bollo.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 — mod. 69-*ter* — rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrasero l'invalidità.

I mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza. Gli orfani dei caduti sul lavoro produrranno la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre la diehiarazione mod. 69, rilasciata su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza,

sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I figli dei mutilati e degli invalidi sul lavoro produrranno la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata a nome del padre, dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati o internati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra, debbono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti e di copie autentiche.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazioni del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I dipendenti o ex dipendenti dello Stato dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 4;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata;

7) copia dello stato di servizo civile, rilasciato in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio presso le amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 5.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito rilascio dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti richiesti per essere ammessi al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

Art. 9.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I — titolo I — capo II del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, in quanto compatibili.

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche, e di una prova orale, in base al programma annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, allegato 1.

Le prove scritte o grafiche e quelle orali avranno luogo in Roma nei giorni e nella località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 11.

Ogni componente della commissione di cui all'art. 9 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avra ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare presso le scuole centrali anticendi un corso a carattere teorio-pratico della durata di mesi sei, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso. Quelli, invece, che non supereranno il corso, saranno ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, sarà dichiarato nei loro confronti la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una commissione presieduta da un prefetto di I classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con la qualifica di consigliere di I classe o di II classe, eserciterà le funzioni di segretario.

Il presente decreto, che tiene conto dei benefici di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 21 agosto 1968

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1968
Registro n. 26 *Interno, foglio n.* 280

PROGRAMMA

Annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702 (Allegato 1)

1) *Meccanica applicata alle costruzioni*: Elasticità e sollecitazioni - Travature - Spinta delle terre - Muri di sostegno.

2) *Costruzioni civili ed industriali*: Strutture varie e calcoli relativi di stabilità - Caratteristiche dei materiali da costruzioni - Lesioni nei fabbricati - Crolli - Nozioni sulle costruzioni antisismiche.

3) *Fisica tecnologica*: Trasmissione del calore - Riscaldamento - Ventilazione - Termodinamica.

4) *Meccanica applicata alle macchine e macchinario*: Macchine termiche - Macchine idrauliche.

5) *Idraulica*: Nozioni generali - Acquedotti e fognature - Calcoli delle condotte d'acqua - Nozioni sul regime dei fiumi (piene - alluvioni).

6) *Nozioni generali di chimica industriale*: Combustibili - Sostanze infiammabili - Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi.

7) *Elettrotecnica*: Principî generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche - Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), 5) e 7); la prova orale può cadere su tutto il programma.

(8882)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso a ventuno posti di vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche delle università e degli istituti di istruzione superiore statali.

Le prove scritte del concorso a ventuno posti di vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche delle università e degli istituti di istruzione superiore statali, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1967, avranno luogo in Roma, presso la facoltà di ingegneria dell'Università, via Eudossiana, 18, nei giorni 14, 15 e 16 ottobre 1968, con inizio alle ore 8,30.

(9425)

Diario delle prove scritte del concorso a un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova presso l'Osservatorio astronomico di Brera-Milano.

Le prove scritte del concorso a un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico laureato (carriera direttiva) degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'Osservatorio astronomico di Brera-Milano, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1965, avranno luogo in Milano, presso l'Osservatorio astronomico, via Brera n. 28, nei giorni 8, 9 e 10 ottobre 1968, con inizio alle ore 9.

(9426)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 19531 del 20 maggio 1965, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di diciannove posti di medico condotto vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1964;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Considerato che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle vigenti norme di legge;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Vitullo Cesare	punti	66,262
2. Salvatore Luciano	»	62,935
3. Trombetti Vincenzo	»	61,668
4. Salerni Maturino	»	59,860
5. Manes Giovanni	»	59,362
6. Ventresca Nello	»	59,340
7. Carinci Erminio	»	59,273
8. Di Blasio Guido	»	58,980
9. Di Fabio Tito	»	58,953
10. Di Felice Fernando	»	58,780
11. Porfilio Italo	»	58,557
12. Lannutti Giuseppe	»	58,450
13. Paganelli Domenico	»	58,300
14. Piazzolla Ferdinando	»	57,205
15. Ferrante Antonio	»	56,872
16. Rosati Nicola	»	56,658
17. D'Angelo Tullio	»	56,644
18. Pollice Filippo	»	56,500

19. Di Iorio Cesare . . . . punti 56,225
20. Tilli Goffredo . . . . » 55,978
21. Macor Francesco . . . . » 55,395
22. Mucciante Stefano . . . . » 55,037
23. Fusco Domenico . . . . » 53,932
24. Caione Fernando . . . . » 53,797
25. Lazzaro Giuseppe . . . . » 53,067
26. Neri Norveo . . . . » 51,600
27. Mottola Antonio . . . . » 50,880
28. Sopranzetti Alberto . . . . » 50,370
29. Nocera Italo . . . . » 49,708
30. Chiominto Luciano . . . . » 48,942

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati, nonchè della prefettura di Chieti.

Chieti, addì 16 settembre 1968

Il medico provinciale: SOLLECITO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di diciannove posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1964;

Viste le domande dei candidati e la indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni e alle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

Vitullo Cesare: Francavilla;
Salvatore Luciano: Bucchianico;
Salerni Maturino: Orsogna;
Manes Giovanni: Carpineto Sinello;
Ventresca Nello: Poggiofiorito;
Carinci Erminio: Filetto;
Di Blasio Guido: Guardiagrele;
Di Fabio Tito: Pennapiedimonte;
Paganelli Domenico: Borrello;
Piazzolla Antonio: Fresagrandinaria;
Ferrante Antonio: Villa S. Maria;
Rosati Nicola: Carunchio;
Pollice Filippo: Gamberale;
Di Iorio Cesare: Liscia;
Tilli Goffredo: Guilmi;
Macor Francesco: Fallo;
Fusco Domenico: S. Giovanni Lipioni;
Caione Fernando: Montelapiano;
Lazzaro Giuseppe: Monteferrante.

Ai dottori Trombetti Vincenzo, Di Felice Fernando, Porfilio Italo, Lannutti Giuseppe, D'Angelo Tullio, Mucciante Stefano, non viene assegnata alcuna sede perchè le sedi dagli stessi prescelte sono state assegnate ai candidati che li precedono nella graduatoria.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati, nonchè della prefettura.

Chieti, addì 16 settembre 1968

Il medico provinciale: SOLLECITO

(9198)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1968, n. **22.**

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11, contenente nuove agevolazioni per insediamenti industriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 3 *settembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 2 della legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11, contenente nuove agevolazioni per insediamenti industriali in Regione, è sostituito, con effetto del 1° settembre 1967, dal seguente:

« Il concorso, previsto dall'articolo seguente, è concesso per operazioni di mutuo, destinate a finanziare le spese occorrenti per le seguenti realizzazioni:

a) acquisto di terreni vincolati ad uso industriale, incluse le spese per imposte e notarili di trasferimento;

b) sistemazione generale delle aree e dei nuclei di interesse industriale per il necessario adattamento a tale utilizzo d apprestamento delle attrezzature tecniche e sociali indispensabili, compresi gli stralci relativi alle aree ed ai nuclei destinati agli insediamenti di singole unità aziendali ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 agosto 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione:* SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1968, n. **23.**

Autorizzazione di spesa di lire 40 milioni per la effettuazione di indagini tecnologiche da parte delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 3 *settembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di promuovere il rinnovamento tecnologico delle aziende industriali, operanti in regione, e di mantenere la necessaria capacità di produzione a costi competitivi sul mercato, la Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento e di Bolzano una sovvenzione straordinaria, fino alla concorrenza di lire 40 milioni da assegnarsi in parti uguali a ciascuna delle due camere.

La sovvenzione è concessa a titolo di concorso per le spese che le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato sosterranno per effettuare, a mezzo di esperti, enti e istituti specializzati, indagini riguardanti le industrie regionali per quanto concerne la situazione tecnologica delle stesse con riferimento alla struttura dei costi, alla produttività e redditività delle singole aziende, alla struttura e dinamica dei mercati, agli elementi tecnici ed organizzativi delle imprese.

Art. 2.

Al fine di ottenere la sovvenzione di cui all'articolo precedente le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato de-

vono presentare — entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge — all'Assessorato al quale è affidata la materia dell'industria, il programma delle indagini che saranno svolte.

Art. 3.

Al fine di consentire alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di affrontare tempestivamente gli oneri inerenti l'effettuazione delle indagini di cui all'articolo 1 della presente legge, può essere corrisposto, ad avvenuta approvazione — da parte della Giunta regionale — del programma di attività di cui al precedente articolo, un anticipo pari a due terzi della sovvenzione straordinaria.

La rimanenza verrà liquidata previa presentazione delle spese sostenute per l'effettuazione delle indagini.

Art. 4.

Alla spesa di lire 40 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1968.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 agosto 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1968, n. **24**.

Agevolazioni creditizie per favorire presso le aziende industriali le installazioni idonee alla eliminazione dei fumi nocivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 3 *settembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire l'eliminazione delle esalazioni e dei fumi nocivi, prodotti dagli stabilimenti industriali, che inquinano l'atmosfera della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle imprese interessate, che intendono adottare nei loro stabilimenti gli impianti necessari per eliminare tali esalazioni e fumi, un concorso annuo costante della durata di dieci anni, in misura non superiore al 3,20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la installazione degli impianti medesimi.

Il concorso regionale può essere erogato sia all'istituto, presso il quale l'impresa ha acceso l'eventuale mutuo, relativo alla operazione finanziaria necessaria per coprile le spese di impianto di cui al primo comma, con facoltà di cessione al medesimo istituto anche della quota di concorso regionale, relativa alla differenza tra il mutuo ed il costo effettivo degli impianti, sia direttamente alla impresa interessata qualora la medesima abbia provveduto alla spesa a mezzo autofinanziamento.

Art. 2.

La domanda di concorso deve essere presentata all'Amministrazione regionale in carta da bollo legale, corredata dal programma di investimenti nonchè di una relazione tecnica, comprovante che l'impianto risponde ai requisiti previsti dalle vigenti norme in materia di disciplina per l'inquadramento atmosferico.

Art. 3.

La concessione del concorso è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore al quale è affidata la materia dell'industria, in conformità al parere formulato dalla Giunta provinciale competente per territorio.

Tale parere è considerato favorevole, qualora non venga espresso entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di finanziamento.

Sono ammissibili a contributo le spese, relative agli impianti installati dopo il 1º gennaio 1967, purchè rispondenti ai requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1968 il limite di impegno di lire 32 milioni.

Le annualità relative saranno inscritte nello stato di previsione della spesa della Regione, in misura di lire 32.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1977.

Alla copertura dell'onere di lire 32.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1968, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale, inscritto al capitolo 2080 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 agosto 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1968, n. **25**.

Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2, riguardante il servizio antincendi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 3 *settembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2, è sostituito dal seguente testo:

« Tutti i contributi di cui al primo comma del presente articolo vengono erogati dalla Cassa regionale antincendi direttamente ai Corpi volontari dei vigili del fuoco. Nei comuni con più Corpi volontari dei vigili del fuoco, i contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) vengono ripartiti in base ad una delibera del comune, in cui risultano stabilite le zone di competenza dei singoli corpi volontari.

Il contributo di cui alla lettera *b*) viene erogato al Corpo volontario dei vigili del fuoco del capoluogo comunale per la propria zona di competenza nella misura di lire 300 per abitante. Per le zone di competenza dei Corpi volontari delle frazioni, a quello del capoluogo comunale, spetta la differenza di lire 200 per abitante.

La quota di cui alla lettera *e*) viene erogata al Corpo volontario dei vigili del fuoco del capoluogo comunale, sede dell'Unione distrettuale. Nella stessa lettera *e*) la sede dell'Unione distrettuale di « Vigo di Fassa » viene sostituita con quella di « Pozza di Fassa ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 agosto 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(9186)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.